



**COMUNE DI  
LONGARE**  
Provincia di Vicenza

---

**Regolamento per la costituzione e la  
ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche  
(art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti”)**

---

## SOMMARIO

Art. 1. – Obiettivi e finalità.....	3
Art. 2. – Ambito di applicazione.....	3
Art. 3. – Quantificazione del Fondo per funzioni tecniche .....	4
Art. 4. – Fondo per l'innovazione.....	4
Art. 5. – Soggetti coinvolti e gruppo di lavoro.....	5
Art. 6. – Ripartizione del Fondo di incentivazione .....	6
Art. 7 – Accertamento delle attività e liquidazione dei compensi.....	7
Art. 8 – Eventuale riduzione dei compensi.....	8
Art. 9 – Entrata in vigore e fase transitoria.....	8

## Art. 1. – Obiettivi e finalità

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli “Incentivi per funzioni tecniche”, previsto dall’art. 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato “Codice dei contratti” o “Codice”).
2. Il Regolamento si applica al personale dipendente dell’Ente Comune di Longare per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche relative all’espletamento di lavori, servizi e forniture.

## Art. 2. – Ambito di applicazione

1. Le somme di cui all’articolo 113 del Codice, sono costituite dalla percentuale dell’importo posto a base di gara del lavoro, servizio o fornitura come meglio indicato nei successivi commi.
2. Ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Codice dei contratti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti dell’ente, incaricati dello svolgimento delle seguenti funzioni tecniche:
  - a) attività per la verifica preventiva dei progetti;
  - b) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
  - c) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
  - d) attività di responsabile unico del procedimento (RUP);
  - e) attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione;
  - f) attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità o di certificazione di regolare esecuzione;
  - g) attività di collaudatore statico.
3. Sono ricompresi tra i soggetti cui ripartire gli incentivi in argomento anche i dipendenti di altri enti comandati presso il comune o dal comune utilizzati ai sensi dell’art. 14 del CCNL del personale non dirigente del comparto delle Regioni e delle aa.ll. del 22-01-2004.
4. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, restano sempre esclusi dall’incentivo:
  - gli affidamenti ed i contratti di concessione;
  - lavori e le procedure di affidamento di servizi e beni di importo a base di gara inferiore ad euro 10.000,00 o di importo uguale o superiore qualora non preceduti dall’espletamento di una procedura comparativa;
  - lavori e le procedure di affidamento di servizi e beni affidati tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o Consip di importo a base di gara inferiore ad euro 10.000,00 o di importo uguale o superiore qualora non preceduti dall’espletamento di una procedura comparativa.
  - le attività di direzione lavori o di collaudo quando dette attività sono connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 06-06-2001, n. 380, e dell’articolo 28, comma 5, della legge 17-8-1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione (art. 1, comma 2, lett. e), d.lgs. 50/2016);
5. Ai sensi dell’art. 113 comma 2, ultimo capoverso, limitatamente agli appalti di servizi e forniture l’incentivo può essere riconosciuto solo qualora venga nominato il Direttore dell’esecuzione previsto dall’art. 111, comma 2, del Codice, anche nel rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo 10.2 delle Linee guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*», in base alle quali il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:
  - a). prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro;

- b). interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
  - c). prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
  - d). interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
  - e). per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
6. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori nel caso in cui l'importo relativo a quest'ultimi sia pari o superiore al 50% dell'importo totale dell'intervento.
  7. Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) sono riconosciuti – nei limiti e nei termini previsti dalla norma e dal presente Regolamento – anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità. Si definiscono "appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità" quelli relativi a lavori per i quali vi sia l'approvazione di un progetto esecutivo, da porre a base di gara, con la relativa validazione, ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti pubblici.

### Art. 3. – Quantificazione del Fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo – al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) – posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio. Gli importi degli incentivi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali di qualsiasi natura e delle imposte a carico dell'Amministrazione.
2. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è determinato in base alle percentuali di seguito indicate sull'importo a base di gara:

Importo a base di gara	Quote incrementali da destinare al fondo
Da euro 10.000,00 ad euro 400.000,00	2%
Da euro 400.001,00 ad euro 3.000.000,00	1,8% sulla parte eccedente euro 400.000,00
Oltre euro 3.000.000,00	1,6% sulla parte eccedente euro 3.000.000,00

3. Il fondo viene costituito mediante la previsione di apposite risorse all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato con determinazione del Responsabile di area competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18-08-2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'organizzazione degli enti locali, T.U.E.L.).
4. Nel caso di modifiche dei contratti di appalto in corso di validità o in caso di varianti in corso d'opera in aumento, secondo le fattispecie previste dall'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016, l'importo del fondo riferito alla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

### Art. 4. – Fondo per l'innovazione.

1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito da una somma pari 20% della percentuale stabilita dal precedente art. 3 dell'importo a base d'appalto dei lavori pubblici, dei servizi e forniture.
2. Il Fondo per l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Il Fondo per l'innovazione può essere altresì destinato all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.
4. Le somme che fanno parte del Fondo per l'innovazione sono utilizzabili in termini di spesa solo a compimento dell'opera o al termine della procedura di appalto. La destinazione delle somme accantonate per ciascuna procedura, viene determinata dalla Giunta, anche in sede di rendiconto.

## **Art. 5. – Soggetti coinvolti e gruppo di lavoro**

1. Partecipano alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 3 i dipendenti dell'Ente che provvedono o collaborano alla esecuzione delle opere o lavori pubblici, forniture e servizi, di seguito elencati:
  - a). Responsabile d'area, titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 18 del CCNL del comparto delle Funzioni locali stipulato in data 21-05-2018 (già art. 20 del CCNL del personale non dirigente del comparto delle Regioni e delle aa.ll. stipulato in data 01-04-1999);
  - b). Responsabile unico del procedimento (R.u.p.) nominato tra dipendenti che possiedano il necessario inquadramento e adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve possedere un profilo professionale tecnico;
  - c). Personale tecnico incaricato della direzione dei lavori, dell'esecuzione del contratto, del collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità
  - d). Personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla predisposizione ed al controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, e in generale, agli adempimenti inerenti alla procedura di affidamento dell'appalto;
  - e). I collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile d'area (titolare di posizione organizzativa) o del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici). L'attività dei collaboratori deve porsi in stretta correlazione funzionale con le attività incentivabili di cui all'art.113, comma 2, del Codice.
2. Ai collaboratori, ove presenti, spetta una quota:
  - complessivamente pari al 45% di ciascuna delle percentuali di cui alla tabella precedente, nel caso in cui gli stessi (collaboratori) siano due o più per ciascuna attività; la percentuale massima del 45% è complessiva, per tutti i collaboratori di ogni attività ed è da ripartirsi tra di loro, in base all'attività effettivamente svolta;
  - pari al 35% di ciascuna delle percentuali di cui alla tabella precedente, nel caso in cui via sia un solo collaboratore per attività, in base all'attività effettivamente svolta.
3. È escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo all'interno del gruppo di lavoro di cui al presente articolo, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.
4. Il responsabile competente ad adottare la determinazione a contrarre individua fra i dipendenti dell'Ente in possesso delle adeguate abilitazioni e competenze professionali, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura inseriti nei programmi dell'amministrazione, un gruppo di lavoro a cui affidare le funzioni tecniche.
5. La composizione del gruppo di lavoro è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, da parte del responsabile d'area competente ad eseguire l'intervento / servizio / fornitura, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo per le funzioni tecniche.
6. Nell'individuazione del personale interessato il responsabile attua ove possibile, un'adeguata rotazione del personale.
7. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro indica
  - a). l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare e il relativo programma di finanziamento;

- b). l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente regolamento;
  - c). il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
  - d). il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
  - e). le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
8. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal responsabile di area. In caso di modifica o revoca dell'incarico assegnato, il responsabile di area accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato. Gli incentivi saranno ripartiti proporzionalmente tra gli interessati, in base alle attività dagli stessi effettivamente espletate.

## Art. 6. – Ripartizione del Fondo di incentivazione

1. Il Responsabile competente ad adottare la determinazione a contrarre opera la ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, nelle percentuali di seguito riportate (rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti):

### LAVORI

<b>Attività</b>	<b>Quota %</b>
Redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	///
Verifica preventiva dei progetti per lavori	5 %
Predisposizione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (ad esempio: bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.)	18 %
Controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	5 %
Responsabilità del procedimento (RUP): attività elencate da art. 31 Codice appalti o altre disposizioni legislative o normative	55 %
Direzione dei lavori	10 %
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione	5 %
Collaudo statico	2 %

### SERVIZI E FORNITURE

<b>Attività</b>	<b>Quota %</b>
Programmazione degli interventi: redazione programma biennale acquisti e servizi	///
Predisposizione atti e altre attività necessarie per la procedura di affidamento dell'appalto (ad esempio: bandi, capitolati, lettere d'invito, mercato elettronico, contratti)	40 %
Direzione dell'esecuzione del contratto	20 %
Verifica di conformità	5 %
Responsabilità del procedimento (RUP)	35 %

## Art. 7 – Accertamento delle attività e liquidazione dei compensi

1. La liquidazione dell'incentivo ai dipendenti incaricati per ciascun lavoro o opera, servizio o fornitura è disposta con atto del Responsabile del Servizio Finanziario-Personale, a seguito di specifica relazione, predisposta dal Responsabile del procedimento competente per il lavoro o opera, servizio o fornitura (o, in assenza del r.u.p., predisposta dal Responsabile di area competente) che:
  - accerta che le attività e gli affidamenti rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
  - accerta, positivamente, le specifiche attività svolte dai dipendenti e del rispetto dei tempi e dei costi previsti;
  - indica i dipendenti beneficiari dell'incentivo e la quota a ciascuno di essi spettante;
  - indica e precisa l'eventuale sussistenza dei presupposti di cui al successivo comma 7, in tema di rendicontazione di spese a seguito (o per l'ottenimento) di contributi o finanziamenti da parte di soggetti terzi.
2. L'accertamento è da ritenere positivo nel caso in cui tutte le attività siano state correttamente svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati, come specificato nel successivo articolo 8.
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. A tal proposito, ciascun dipendente interessato rilascia al Responsabile del Servizio Finanziario-Personale apposita dichiarazione con la quale indica gli incentivi complessivamente già percepiti, anche da altre amministrazioni, nel corso dell'anno; detta dichiarazione deve essere rilasciata prima dell'adozione dell'atto di liquidazione. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia. Per trattamento economico complessivo annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile.
5. Salvo che la legge o altra disposizione regolamentare non disponga diversamente per tipologia di lavoro o fornitura o servizio, le prestazioni sono da considerarsi rese:
  - a) per la verifica dei progetti, al verificarsi della condizione di cui alla successiva lett. d), secondo capoverso;
  - b) per la predisposizione atti e altre attività necessarie per la procedura di affidamento dell'appalto (ad esempio: bandi, capitolati, lettere d'invito, contratti, ecc.) ad avvenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione;
  - c) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
  - d) per le attività di responsabile unico del procedimento e di direzione dell'esecuzione:
    - l'avvenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione determina la maturazione, in capo agli aventi diritto, del 50% dell'incentivo;
    - la conclusione dei lavori o la regolare esecuzione della fornitura o del servizio, definite ai sensi delle successive lett. e), f) e g), determina la maturazione, in capo agli aventi diritto, del rimanente 50% dell'incentivo;
  - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
  - f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
  - g) per le verifiche di conformità, con l'emissione della dichiarazione di conformità;
  - h) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale o, in presenza dei presupposti, del certificato di regolare esecuzione.
- 6) In presenza dei presupposti di legge e regolamentari, la liquidazione dell'incentivo avviene normalmente entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (vale a dire l'anno nel quale è stata resa la prestazione oggetto dell'incentivo).
- 7) Si deroga alla disposizione di cui al precedente comma 6 solamente nel caso in cui, a seguito dell'ottenimento di contributi o finanziamenti da parte di soggetti terzi, privati o pubblici, sia necessario procedere in tempi diversi, per consentire la rendicontazione delle spese effettuate ai fini

dell'ottenimento del contributo o del finanziamento, ferma restando la necessità dell'esistenza dei presupposti di legge e regolamentari.

## **Art. 8 – Eventuale riduzione dei compensi.**

1. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il responsabile di area competente dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo i seguenti criteri:
  - a) nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi;
  - b) nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Le decurtazioni di cui al presente articolo non sono comunque applicabili qualora le cause dell'incremento dei tempi o dei costi non sono imputabili al personale incaricato delle attività di cui al precedente art.5.
3. In ogni caso previsto al comma 1, le somme che residuano costituiscono economie.

## **Art. 9 – Entrata in vigore e fase transitoria**

1. Il presente regolamento non si applica agli incentivi connessi all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, secondo la disciplina di cui all'ex art. 92, commi 5 e 6, del d.lgs. 163/2006 che trovano disciplina nei criteri previsti dall'art. 34 del Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici per la disciplina antecedente la conversione del d.l. 90/2014.
2. Per le attività svolte sino al 31-12-2017 non vengono erogati incentivi, poiché il presente regolamento non è stato approvato dall'ente entro tale data e attesa l'irretroattività dell'efficacia dell'atto in questione. Per le attività svolte dal 1° (primo) gennaio 2018 gli incentivi si erogano solamente se sussiste la somma in bilancio o, comunque, nel capitolo di spesa previsto per il singolo lavoro, servizio o fornitura.